



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 2598/2026

Fai della Paganella, 06 giugno 2026

OGGETTO: *Chiusura parcheggio posto in Via al Belvedere n. 6 (antistante la Croce Bianca), per Corpus Domini in data sabato 6 giugno 2026.*

ORDINANZA N. 47/2025 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Vista la richiesta inoltrata in data 28.05.2026, da parte del presidente Gismondo Salvatore della Croce Bianca di Fai della Paganella, ad ottenere la chiusura del parcheggio posto in Via al Belvedere n. 6 (antistante la Croce Bianca) per la celebrazione del Corpus Domini, per il **giorno sabato 6 giugno 2026**.

Ritenuto assolutamente indispensabile la limitazione succitata, in modo da evitare qualsiasi evento dannoso che potesse derivare a persona, animali o cose, in modo da consentire l'esecuzione sollecitata dei lavori stessi;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

la temporanea chiusura totale al traffico del parcheggio posto in Via al Belvedere n. 6 (antistante la Croce Bianca), per il Corpus Domini, per il **giorno sabato 6 giugno 2026 dalle ore 13:00 e fino a fine celebrazione, garantendo l'eventuale passaggio ai mezzi di soccorso, i mezzi degli operai comunali, e chi altro deve accedere per eventuali necessità;**

che la regolamentazione al transito della strada in oggetto sia resa nota mediante i regolamentari segnali stradali da porre in corrispondenza del transito interessato dai lavori ai sensi:

- *degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 285 dd. 30/04/1992 e s.m. ed integ.;*
- *degli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 495 dd. 16/12/1992 e s.m. ed integrazioni;*
- *del D.M. dd. 10/07/2002.*

Il richiedente dovrà predisporre, posizionare e rimuovere l'opportuna segnaletica stradale necessaria compresa le eventuali segnalazioni di deviazione, anche secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere, parte ingrandente della presente ordinanza;

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro gli inadempimenti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al T.R.G.A. di Trento o al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo le modalità di cui all'art. 74 D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

Albo Comunale; Al Richiedente; Stazione Carabinieri di Andalo;

Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Molveno – Spormaggiore;

Ufficio Tecnico Comunale – sede; Vigili del Fuoco Volontari Fai della Paganella;

Croce Bianca Paganella; Operai comunali – sede Asia rifiuti – Lavis; Trentino Trasporti – Trento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- geom. Lorena Bombardelli -



PEFC TM

PEFC/18-21-02/146

